

## CVS: cosa vale sapere.

In questo periodo si è sentito molto parlare di Comitato Valutazione Sinistri (CVS).

Qualcuno si è rivolto a me per chiedere delucidazioni, qualcun altro si è rivolto anche ad ATS (che ricordo a tutti essere un organismo di vigilanza e non un organo di indirizzo).

Ebbene, voci più o meno note, più o meno dotte, si sono alzate a tal proposito anche se, per ora, non hanno dato una risposta né univoca né definitiva.

Come considerare, dunque, questo famigerato CVS?

Pur non essendo né un giurista né un tecnico - come molti di noi - trovo indispensabile ragionare, riflettere e confrontarsi con chi ha specifiche competenze e conoscenze in materia, utilizzando poi i dati e le informazioni raccolte per trarre le dovute conclusioni.

Perciò, partendo da quanto è scritto nel Decreto Legge 232/2023, vorrei evidenziare alcune considerazioni intelleggibili dal combinato disposto dei vari articoli.

La ratio del suddetto decreto (che è un'integrazione della Legge 24/2017) deriva dalla necessità di garantire al "paziente-danneggiato" l'essersi affidato a una struttura sanitaria che, indipendentemente dalla scelta di assicurarsi attraverso una compagnia assicurativa o di auto-assicurarsi, gestisce con massima cautela e attenzione il proprio rischio professionale e i diritti della paziente.

Per sintetizzare, ripercorrendo i complessi e inter-correlati arabeschi del dettato normativo (e al netto delle definizioni presenti all'art. 1), vale la pena convergere sull'art. 15 del decreto che al comma 2 recita: "la struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convezione, previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo".

L'art. 15 esplicita, dunque, il "chi" (nei casi previsti) gestisce il sinistro valendosi del CVS, e cioè: "la struttura, in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa"; il "quando" questo obbligo debba essere rispettato, ossia: "nei casi in cui una quota del rischio sia condotta in auto-ritenzione del rischio o di franchigia" (primo comma) e il "come" debba essere gestito il sinistro: "valendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri" (secondo comma).

Laddove a essere assicurata non sia una "struttura" (ossia un'entità avente una complessità organizzativa e tecnologica tale da rientrare nella definizione di "struttura sanitaria") e la polizza assicurativa copra integralmente tutto il rischio non avrebbe senso prevederne la costituzione.

È quindi "la struttura" - in toto o in parte in auto-assicurazione - che deve valersi di un apposito CVS, non i singoli professionisti, titolari o collaboratori che siano, che risultino essersi assicurati integralmente con una polizza RC professionale.

Si fatica a capire appieno perché una legge, nata per tutelare la salute e il diritto al risarcimento del paziente che ha subito un danno ingiusto - accertabile e accertato - verificatosi in strutture pubbliche o private (che presentato una complessità e una preponderanza di aspetti organizzativo-tecnologici tali da farle rientrare appunto nel novero delle "strutture"), dovrebbe essere applicata tout-court anche al singolo professionista, titolare esclusivamente di sé stesso e/o del proprio gabinetto medico-odontoiatrico.



E perché il dibattito e il clamore sembrano essersi accesi, come sempre, nella sola compagine odontoiatrica e non anche nelle restanti professioni sanitarie di area medica.

La situazione, oltre che complessa, è estremamente cruciale.

Per questo è urgente che venga governata - davanti alle Istituzioni - senza tentennamenti con un'unica autorevole voce, proveniente dai rappresentanti istituzionali della Professione e delle associazioni private di categoria, che agiscano di concerto affinché sia tutelato l'interesse del cittadino: terapeuta o paziente che sia.

Unanime, infatti, è l'interesse della Professione che - praticata in scienza e coscienza - coincide con l'originario "diritto al ben-Essere" di ogni individuo, previsto a una sola voce dalla Legge e dal Codice Deontologico.

I miei più cari saluti.

Dott. Pasquale Paone

Presidente CAO VARESE